

TI_GERICHTE 17.2002.43 vom 22. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.43_d20020522

FR: TI_GERICHTE 17.2002.43 du 22 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.43 del 22 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie la prescrizione assoluta dell'azione penale (15 anni) per la truffa oggetto del dispositivo n. 1.1.2 della sentenza di assise (commessa nell'ottobre del 1987), è intervenuta al più tardi alla fine di ottobre del 2002, cioè in pendenza del ricorso per cassazione. La prescrizione assoluta, infatti, non si interrompe, salvo – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – in caso di sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 110 Ib 275, 111 IV 89) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 1 CP; CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F. e L., consid. 2 con richiami). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 116 IV 80; CCRP, sentenza citata).

E. 3

La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, essa osta solo all'emanazione di un giudizio di merito e determina l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E., consid. 5 e sentenza del 4 novembre 2000 in re F. e L., consid. 3; v. anche Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2^a edizione, n. 3 ad art. 70). Ciò impone, ad ogni modo, di annullare la condanna pronunciata dalla prima Corte relativamente al dispositivo n. 1.1.2. Rimangono per contro invariati i dispositivi – non impugnati – riguardanti le altre condanne per truffa (n. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4) e falsità in documenti (n. 1.1.5), come pure i proscioglimenti di cui al dispositivo n. 2, l'esenzione da pena (dispositivo n. 3) e la reiezione delle pretese di parte civile (dispositivo n. 4). L'annullamento del dispositivo n. 1.1.2 imporrebbe invero di ricommisurare la pena. Dato però che il presidente della Corte di assise ha rinunciato a pronunciare condanne, il problema non si pone. Il ricorso per cassazione va dunque dichiarato privo d'oggetto (CCRP, sentenza del 4 novembre 2002 in re F. e L., consid. 3 in fine). Tutt'al più andrebbero riconsiderate le spese di prima sede (dispositivo n. 5), ma – comunque sia – il giudizio odierno non influirebbe apprezzabilmente né sulla loro entità né sul loro riparto. Anche a tale riguardo il ricorso è diventato pertanto caduco.

E. 4

Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

6807 Taverne; – _____ (parte civile); – _____ (parti civili); – avv. _____ (per la parte civile); – avv. _____ (per la parte civile); – avv. _____ (per la parte civile). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.